



COMUNE DI NEVIANO

Provincia di Lecce

SETTORE POLIZIA LOCALE

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DEI PASSI CARRABILI.**

*(Approvato con Delibera della Commissione Straordinaria
con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 17/11/2022)*

Art. 1

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione Comunale di "Passo Carrabile" ai sensi del Decreto Legislativo 30.4.1992 n° 285 (Nuovo codice della strada), del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada DPR 495\1992, nonché del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni e del vigente "Regolamento per l'applicazione del nuovo canone patrimoniale" del Comune di Neviano (D.C.C. nr.4 del 29/03/2021).
2. In particolare esso disciplina la "Concessione di Uso" dell'area pubblica di fronte al passo carrabile, l'autorizzazione dei lavori occorrenti per l'interruzione degli eventuali marciapiedi od altri occorrenti esclusivamente per facilitare l'accesso alle proprietà laterali, nonché gli iter amministrativi che la pratica deve eseguire.
3. Le opere connesse con l'apertura dell'accesso (quali ad esempio colonnine di recinzione, cancelli e muretti di recinzione) dovranno seguire gli iter amministrativi normali previsti dal Regolamento Edilizio, Norme tecniche di Attuazione del P.R.G. e dalle vigenti normative in materia Urbanistica.

Art. 2

Definizione di passo carrabile

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per "Passo Carrabile" qualunque manufatto (costituito generalmente da listoni o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli) consistente in un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico.
2. Si considera invece "Accesso Carrabile" ogni manufatto mancante delle caratteristiche di cui sopra.
3. Quando non sussistono le caratteristiche di cui al comma precedente, l'apertura di una proprietà privata che immette direttamente sulla pubblica proprietà è definita "accesso" o "passo carrabile a raso" ed il divieto di sosta nella zona antistante con posizionamento del relativo segnale è subordinato a espressa richiesta del proprietario (secondo l'articolo 46 comma 3 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

Art. 3

Indicazione dei passi carrabili

1. La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera "e", del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
2. Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione "Comune di Neviano", oltre agli estremi della concessione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto.
3. Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese nella misura degli importi risultanti dal prezzario ufficiale in vigore per la segnaletica verticale ed orizzontale. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione.

Art.4
Manutenzione del passo carrabile

Ai sensi dell'art. 45 comma 9 del "Regolamento di Esecuzione e di Amministrazione del Nuovo Codice della Strada", la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada.

Art.5
Autorizzazione alla costruzione

1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada provinciali correnti nell'interno dei centri abitati, previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti, né può essere autorizzata l'apposizione della prevista segnaletica per quelli (passi carrabili) già costruiti in possesso dei prescritti requisiti.
2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.
3. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni del presente regolamento.
4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto delle vigenti normative (nazionali e locali) in materia edilizia ed urbanistica, nonché delle disposizioni di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
5. Per i passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2 del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali e provinciali (ove ne ricorrano le circostanze), per le strade Comunali e nei tratti di strada provinciali correnti nell'interno dei centri abitati, previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. "a" dell'art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione.

Art.6
Passo carrabile di accesso a proprietà immobiliare multipla

1. Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di concessione va fatta dall'Amministratore o dal capo Condomino o da uno dei proprietari dell'immobile, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari.
2. In questo ultimo caso la richiesta fatta anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile, che sarà rilasciata in un'unica copia intestata al richiedente, che legittimamente potrà richiedere le quote degli altri componenti il condominio.

Art. 7
Ufficio Comunale competente

L'istruttoria delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni di passo carrabile è di competenza del Comando di Polizia Locale.

Art. 8
Spese di sopralluogo e di istruttoria

1. Ai sensi dell'art. 27 comma 3° del Codice della Strada, l'utente del passo carrabile deve corrispondere una-tantum la somma per gli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e l'istruttoria relativi ad ogni domanda di concessione, a prescindere dal numero dei passi carrabili al servizio dell'immobile.
2. Per ogni domanda, in caso di accoglimento, le spese occorrenti per l'acquisto del pannello (da effettuarsi presso l'Amministrazione Comunale per esclusive ragioni di uniformità di segnaletica sull'intero territorio) saranno poste a carico esclusivo del richiedente nella misura degli importi risultanti dal prezzario ufficiale in vigore per la segnaletica verticale ed orizzontale, determinate ogni anno con deliberazione della Giunta Municipale e confermabili tacitamente.
3. Il versamento sarà effettuato a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Neviano ovvero attraverso modalità di pagamento telematico previste dal Comune di Neviano.

Art. 9
Formalità del provvedimento di autorizzazione

1. I provvedimenti di autorizzazione di cui al presente regolamento devono, in ogni caso, indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, secondo le prescrizioni imposte dall'art. 27, co. 5 del vigente Codice della strada.
2. Le autorizzazioni possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo per il Comune di corrispondere al titolare dell'autorizzazione stessa, alcun indennizzo.
3. In caso di revoca, di scadenza o decadenza dell'autorizzazione, sarà obbligo del titolare rimettere in pristino l'originario stato dei luoghi, a proprie cure e spese, nel termine che gli sarà assegnato dal competente Ufficio comunale. In caso contrario, si provvederà d'ufficio con onere a carico del titolare stesso.

Art. 10
Canone

Il rilascio della concessione del passo carrabile è condizionato al pagamento di una tassa d'uso annuale, determinata in base all'art. 46 del vigente "Regolamento per l'applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" del Comune di Neviano (D.C.C. nr.4 del 29/03/2021).

Art. 11
Riconoscimento del passo carrabile

1. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.
2. Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese per la fornitura del previsto cartello segnaletico, nella misura degli importi risultanti dal prezzario ufficiale in vigore per la segnaletica verticale ed orizzontale.
4. Il versamento deve essere effettuato in maniera preventiva tramite pagamento su conto corrente postale intestato al Comune di Neviano ovvero attraverso modalità di pagamento telematico previste dal Comune di Neviano.

Art. 12

Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri, quando dovuto, sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari.

Art. 13

Modalità di presentazione istanza per apposizione segnaletica su passi carrabili

1. Per ottenere la concessione di un passo carrabile esistente, l'interessato dovrà produrre istanza su apposito modello predisposto dall'Autorità Comunale, corredato della documentazione in esso prevista, compresa l'autorizzazione edilizia dalla quale si possa verificare la regolarità del passo.
2. Per l'ottenimento della concessione di un nuovo passo carrabile o la modificazione di uno esistente, da realizzare da parte del privato, l'interessato dovrà presentare apposita domanda su apposito modello (*allegato "A"*), sul quale dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00 (*fatti salvi adeguamenti*), e deve essere presentata completa di tutti i dati ed i documenti richiesti presso il Comando di Polizia Locale per il tramite del Protocollo Generale dell'Ente, corredata da:
 - a) Marca da bollo da € 16,00 da apporre sul titolo autorizzatorio finale;
 - b) Autorizzazione del condominio (copia dell'ultimo verbale di assemblea) se vengono investite aree condominiali;
 - c) Idonea relazione tecnica asseverata, firmata da un tecnico regolarmente iscritto all'albo professionale, attestante la regolarità edilizia del fabbricato ed il relativo accesso carrabile, nonché la destinazione d'uso del locale (**garage**) o dell'area interessata (**posto auto scoperto, ovvero coperto**)
3. Alla richiesta deve essere allegata l'attestazione di versamento di €. 20,00 per diritti di istruttoria oltre al rimborso spese per la fornitura della segnaletica da apporre a cura del richiedente come previsto e quantificato nel precedente art. 11;
4. Le istanze saranno esaminate e decise entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 14

Prescrizioni ed Osservazioni

1. La costruzione dei nuovi passi carrabili, nonché l'autorizzazione all'apposizione della prevista segnaletica per quelli (passi carrabili) già costruiti in possesso dei prescritti requisiti, è autorizzata dall'Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente, nonché della normativa del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
 - a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
 - a) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
 - b) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
3. I suddetti requisiti, in ogni caso, rappresenteranno oggetto di apposito vaglio e, se necessario, di parziale deroga ove (in sede di sopralluogo tecnico eseguito dal personale di vigilanza) ciò si renda cogente per consentire la fruizione di passi carrabili relativi ad immobili non di nuova costruzione e, comunque, ubicati all'interno del centro storico.

Art. 15
Spazio fronte passo carrabile

1. Allorquando le ridotte dimensioni della carreggiata impediscono l'ordinaria attività di ingresso/uscita dai passi carrabili (indipendentemente se da realizzarsi o già costruiti ed in possesso dei prescritti requisiti), gli interessati possono fare richiesta finalizzata ad impedire la sosta nello spazio antistante il passo carrabile, attraverso apposita segnaletica prevista dal C.D.S.
2. La concessione e la dimensione di tali spazi saranno, comunque, oggetto insindacabile degli organi preposti al controllo.
3. Resta inteso che in materia di spese per la realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale, nonché di modalità esecutive delle stesse, troverà applicazione quanto disposto dagli articoli 10, 11 e 13 del presente regolamento.

Art. 16
Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92, artt. 22, 26 e 27) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. nr. 495 del 16/12/1992, art. 46).

Art. 17
Norme transitorie e versamento del canone

1. Per i passi carrabili già in essere e regolarmente autorizzati, l'ufficio di Polizia Locale provvederà ad informare nominalmente gli interessati degli effetti prodotti dall'adozione del presente regolamento.
2. Gli interessati entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta comunicazione dovranno comunicare se confermare o rinunciare all'autorizzazione a suo tempo concessa, in caso di conferma dovranno provvedere al versamento del canone con le modalità previste dal presente regolamento.
3. Per le annualità successive alla concessione e comunque a decorrere dallo 01/01/2023 il canone, annuale, va corrisposto entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Alla riscossione ordinaria del canone annuale nonché all'eventuale riscossione coattiva procederà l'ufficio tributi sulla scorta dei dati forniti dall'ufficio di Polizia Locale.

Art. 18.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Quanto disciplinato con il presente regolamento, automaticamente comporterà la modifica e/o adeguamento di altri regolamenti comunali, ove disciplinanti materie analoghe a quelle specificatamente normalizzate con il presente atto.



COMUNE DI NEVIANO

(Provincia di Lecce)

SETTORE POLIZIA LOCALE

Cap. 73040 via Dante, n° 4

Tel. 0836 – 610711 – FAX 0836-610799

P.e.c.: protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it

MARCA
DA
BOLLO
Da Euro 16,00

- ALLEGATO A -

AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Comune di Neviano
Via Dante, 4 – 73040 Neviano (Le)

RICHIESTA DI REALIZZAZIONE “PASSO CARRABILE”

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (Prov. _____)
il _____ residente in _____ alla Via/Piazza _____ n. _____ Codice
Fiscale _____ tel. _____ e.mail/p.e.c. _____
nella sua qualità di _____
in applicazione alla vigente normativa nazionale e locale, con particolare riguardo al disposto dell'art.22, c.1 del D.
Lgs 30 Aprile 1992, nr. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni;

CHIEDE

- L'AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL “PASSO CARRABILE”
 LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PREVISTA NELLO SPAZIO ANTISTANTE
 L'INSTALLAZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA NELLO SPAZIO ANTISTANTE
per l'accesso a: atrio del fabbricato - garage - terreno - altro _____

ubicato in Via/Piazza _____ nr. _____
entro il Centro abitato - fuori dal Centro abitato - Tipologia a raso - Tipologia “sfalsato”.

A tal fine, alla presente unisce apposita documentazione tecnica, composta da:

(la documentazione che segue non è necessaria in caso di richiesta esclusiva di divieto di sosta nello spazio antistante il passo carrabile già esistente; in tali casi sarà sufficiente produrre in copia l'autorizzazione al passo carrabile)

- Autorizzazione del condominio (*es. copia del verbale di assemblea deliberante*) se interessate aree condominiali;
- Idonea relazione tecnica asseverata attestante la regolarità edilizia del fabbricato ed il relativo accesso carrabile nonché la destinazione d'uso del locale o dell'area interessata;
- Copia del Permesso di Costruire o Abitabilità/Agibilità ed eventuale autorizzazione commerciale se riguardante attività commerciali.

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati da un tecnico abilitato con regolare iscrizione all'albo professionale.

Il sottoscritto dichiara di esentare il Comune di Neviano da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e di impegnarsi a sostenere all'atto del deposito della richiesta, tutte le spese previste (*da eventuali fonti normative locali e nazionali in materia tributaria varia*), in ogni caso, indipendentemente dall'esito dell'istanza, per il sopralluogo tecnico e l'istruttoria, nonché per l'apposizione dell'apposito pannello segnaletico in caso di accoglimento della presente nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la concessione dei Passi carrabili.

La presente richiesta deve essere corredata dal foglio delle prescrizioni previste dai vigenti regolamenti comunali, dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione (*allegato alla presente*), opportunamente firmato per presa visione dall'interessato.

Luogo e data _____

Firma _____

PRESCRIZIONI

ART. 22 – NUOVO CODICE DELLA STRADA (ACCESSI E DIRAMAZIONI)

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 680. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169.

ART. 46 – REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (art. 22

C.D.S. – Accessi nelle strade urbane. Passo Carrabile)

1. La costruzione dei passi carrabili e' autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
 - a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
 - b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento ((o alla circolazione)) dei veicoli;
 - c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale(...)
3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del Codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo e il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto all'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.
4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.
6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del Codice.

ART. 46 – REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (art. 39

C.D.S. – Segnale di Passo Carrabile)

Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale, vige in permanenza, il divieto di sosta ai sensi dell'art. 158 del C.d.S. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Di norma il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte e cancelli.

Luogo e data _____

Firma _____